GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — VENERDI' 5 LUGLIO — NUM. 158

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge *numero 6153 (Serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1869* — **R. decreto** *numero 6144 (Serie 3ª), che approva il testo della legge di pubblica sicurezza, coordinato col Codice penale* — **R. decreto** *numero 6166 (Serie 3ª), che approva il testo unico sul Consiglio di Stato* — **R. decreto** *numero 6164 (Serie 3ª), concernente le promozioni nel ruolo promiscuo pel personale dei Ministeri delle finanze e del Tesoro* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avvisi* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Estrazione delle 230 Obbligazioni del Prestito anglo-sardo* — *Rettifiche d'intestazioni* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 4 luglio 1889* — **Camera dei Deputati:** *Seduta del giorno 4 luglio 1889* — *Telegrammi dell'* **Agenzia Stefani:** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6153** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1869 è fissato a ottantatremila uomini, dei quali saranno assegnati mille uomini al servizio della Regia Marina.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (Serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sara suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Nella pubblicazione, fatta col supplemento al N. 153 della Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1889, del Regio decreto N. 6144, Serie 3ª, che approva la legge di Pubblica Sicurezza, 23 dicembre 1888, coordinata col Codice penale, sono incorsi diversi errori.*

Viene perciò ripubblicato il citato Regio decreto. Il testo esatto di detta legge coordinato col Codice penale è il seguente:

Il Numero 6144 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888 N.° 5888 sulla pubblica sicurezza col quale si dà facoltà al Nostro Governo di coordinare la legge medesima al nuovo Codice Penale;

Visto il Codice penale approvato con Nostro Decreto in data d'oggi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 N.° 5888, coordinato col Codice Penale.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

CAPO 1.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 1. — I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 2. — Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 3. — Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4. — Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali o sott' ufficiali dei reali carabinieri.

Art. 5. — Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6. — Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire, saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 434 del Codice penale.

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7. — Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

Art. 9. — Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

CAPO III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 10. — Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11. — Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 12. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

Art. 13. — Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

Art. 14. — Il commerciante o fabbricante d'armi proprie

non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15. — Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16. — Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza delle armi da fuoco.

Art. 17. — La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'art. 834 del Codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Art. 18. — La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. 19. — Senza un giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

Art. 20. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli art. 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 468 del Codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell' art. 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 21. — Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino a un mese.

Art. 22. — L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

L'impianto degli opifici e la lavorazione delle materie di cui nel presente articolo, senza licenza sono puniti a termini dell'art. 462 del Codice penale.

Art. 23. — La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Art. 24. — Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

Art. 25. — Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti, non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 483 del Codice penale.

Art. 26. — E' punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Art. 27. — Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita e, in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Art. 28. — Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. 29. — Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

Art. 30. — Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Art. 31. — L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

Art. 32. — Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

Art. 33. — Il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Art. 34. — Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 35. — Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Art. 36. — L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell' art. 457 del Codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 37. — Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

Art. 38. — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

Art. 39. — Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 40. — Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell' interno, che deciderà definitivamente.

Art. 41. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

Art. 42. — L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.

Art. 43. — L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

Art. 44. — In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale, ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 45. — Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 46. — I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri.

Art. 47. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termini del Codice penale.

Art. 48. — È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

Art. 49. — Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 50. — Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Art. 51. — La domanda è presentata al sindaco il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 52. — Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto e si consumino vino, birra o altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Art. 53. — Non può essere accordata licenza per eser-

cizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuto la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Art. 54. — La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

Art. 55. — La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56. — L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell' art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57. — Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59. — In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli art. 56 e 57.

Art. 60. — Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all' autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'art. 53.

Art. 61. — Gli albergatori, i locandieri e coloro che dànno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 62. — Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

CAPO III.

Delle tipografie e delle arti affini.

Art. 63. — Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Art. 64. — Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Art. 65. — Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 67. — Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

Art. 68. — La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

Art. 69. — Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Art. 70. — Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Art. 71. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 67, 69 e 70 è punito a termini del Codice penale.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 72. — Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, flammiferi, paste, dolci,

liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

Art. 73. — La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 74. — Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 75. — Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso o per ragioni d'ordine pubblico.

Art. 76. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 72 e 74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell' art. 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Art. 77. — Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 78. — L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 79. — I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

CAPO I.

Dei mendicanti.

Art. 80. — Nei Comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita a termini del Codice penale.

Art. 81. — Qualora non esista nel Comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo Comune di origine, le opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del Comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l' individuo che deve essere mantenuto, sia nelle condizioni sopra stabilite.

Art. 82. — Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l' individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 83. — I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Art. 84. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

CAPO II.

Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.

Art. 85. — Chi, fuori del proprio Comune, desta ragionevoli sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpa-

triare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Art. 86. — Il ministro dell'interno e, per sua delegazione, le autorità dipendenti possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 87. — I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

Art. 88. — Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Art. 89. — I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 90. — Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

Art. 91. — Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.

Art. 92. — I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all'art. 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

Art. 93. — Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio, non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'art. 89.

CAPO III.

Dell'ammonizione.

Art. 94. — Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti.

Art. 95. — Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Art. 96. — Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 97. — Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico.

Art. 98. — Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione, eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione e non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascierà contro il medesimo mandato di cattura.

Art. 99. — Il presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta, dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

Art. 100. — Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

Art. 101. — Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 102. — L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 103. — Se si tratta di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro; di fissare stabilmente la propria dimora; di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 104. — Se si tratta di persona diffamata a termini degli art. 95 e 96, il presidente le prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente; di rispettare le persone e le proprietà; di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105. — Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

Art. 106. — Il presidente potrà delegare le attribuzioni

conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

Art. 107. — Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato, nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli art. 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronuncia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento o pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione, a meno chè il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Art. 108. — L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Art. 109. — Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo, può revocare la ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

Art. 110. — Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino ad un anno, estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

Art. 111. — L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

Art. 112. — Ai testimoni citati per deporre in un processo d'ammonizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

Art. 113. — Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato, a termini degli art. 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 114. — Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

Art. 115. — In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

Art. 116. — Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

CAPO IV.

Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 117. — Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

Art. 118. — Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;
2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;
3. di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;
4. di non ritenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
5. di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;
6. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
7. di non associarsi ai pregiudicati;
8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
9. di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 119. — L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

Art. 120. — Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

Art. 121. — L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

Art. 122. — Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro Comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 120.

CAPO V.

Del domicilio coatto.

Art. 123. — Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1. in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;
2. in due condanne per delitto contro le persone o le proprietà;
3. in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;
4. in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai n. 2 e 3.

Art. 124. — Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro Comune del Regno.

Art. 125. — L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

Art. 126. — Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Art. 127. — Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una commissione d'appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

Art. 128. — L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell'interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Art. 129. — Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

Art. 130. — Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

Art. 131. — Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal Comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

Art. 132. — Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti art. 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 133. — Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

Art. 134. — Chi si trova sotto ammonizione da due anni, nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all'art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

Art. 135. — Alle contravvenzioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

Art. 136. — Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 137. — Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.

Art. 138. — Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

Art. 139. — E' pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 140. — Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

Art. 141. — E' istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6166 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 25 della legge 31 marzo 1889, N. 5992 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni della detta legge quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *D*;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge sul Consiglio di Stato:

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.

Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3.

I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1ª dell'interno;

2ª di grazia e giustizia e culti;

3ª delle finanze;

4ª per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6.

Ciascuna sezione si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 7.

I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore.

Art. 8.

Il presidente ed i consiglieri della sezione quarta sono designati con decreto reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del Consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengano chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti.

Art. 9.

La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

CAPO I.

Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il Consiglio di Stato:

1. Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2. Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re;

3. Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 11.

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola «*udito il parere del Consiglio di Stato*».

Art. 12.

Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;
2. Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;
3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;
4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Capo II.

Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.

Art. 13.

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni, o per comitati.

Art. 14.

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

Art. 15.

Ogni sezione può esser divisa in più comitati, e per decreto reale sarà stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. 16.

La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per decreto reale.

I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

Art. 17.

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 18.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 19.

I ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio od a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gli intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 20.

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 21.

Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sarà sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.

Art. 22.

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 23.

Avuto il parere di una sezione, il ministro può sempre richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intiero Consiglio, e discusso in adunanza generale.

TITOLO III.

Capo I.

Delle attribuzioni della quarta sezione.

Art. 24.

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 25.

La sezione quarta del Consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito:

1. Delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

2. Dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

3. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato;

4. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*;

5. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

6. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

7. Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche;

8. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione;

9. Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 26.

La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 27.

Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 28.

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

Capo II.

Del procedimento dinanzi la quarta sezione.

Art. 29.

I ricorsi presentati alla sezione quarta del Consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 30.

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 27 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 31.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 32.

Nei casi d'urgenza il presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell'art. 30. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

Art. 33.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione, sopra istanza del ricorrente.

Art. 34.

Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 8 dell'articolo 25 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.

Art. 35.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 36.

La quarta sezione decide coll' intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 37.

Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all' Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Art. 38.

Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d' incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 24 annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 25, decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

Art. 39.

Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 40.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, numero 3761.

Art. 41.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 42.

Con regio decreto sarà aggiunto al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

Art. 43.

Con regi decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant' altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Art. 44.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 45.

Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto reale.

Art. 46.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

TABELLA

degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

Presidente del Consiglio	L. 15,000
Quattro Presidenti di sezione	» 12,000
Trentadue Consiglieri	» 9,000
Quattro referendari di 1ª classe	» 7,000
Id. id. di 2ª classe	» 6,000
Un Segretario generale	» 8,000
Quattro segretari di sezione	» 5,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6161** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e pel Tesoro;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto 18 marzo 1889, N. 5988;

Veduti i Nostri decreti del 7 aprile 1889, coi quali è stato ripartito il personale fra il nuovo Ministero delle Finanze e il Ministero del Tesoro, secondo la pertinenza dei servizi a cui ciascun impiegato trovasi addetto;

Veduti gli articoli 3 e 4 del Regio decreto 26 marzo 1874, N. 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a tutto il 30 giugno 1889, le promozioni, sia di grado, sia di classe, nel ruolo promiscuo pel personale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, potranno essere conferite, a scelta, agli impiegati del grado e della classe immediatamente inferiore, senza riguardo all'anzianità rispettiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Giolitti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(servizio dei telegrafi)

Avvisi.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia:

1° Il ristabilimento della linea fra Bangkok (Siam) e Saïgon (Cocincina). I telegrammi per la Cocincina ed oltre riprendono l'istradamento normale.

2° L'interruzione del cavo fra Mossamedes (Africa Occidentale) e Cape-Town (Capo di Buona Speranza). I telegrammi per il Capo di Buona Speranza si istradano unicamente per la via di Aden di egual costo della via Cadice-Loanda.

Il 1° corrente, nelle stazioni ferroviarie di Mores e di Oschiri in provincia di Sassari, ed in quella di Paulilatino in provincia di Cagliari, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 3 luglio 1889.

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

In relazione all'avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'8 maggio 1889, n. 110 e della notificanza inserta nella *Gazzetta* stessa del 30 maggio detto, n. 129 (supplemento) si rendono di pubblica ragione i numeri delle 320 Obbligazioni del Prestito anglo-sardo creato con legge 26 giugno 1851, N. 1205, e R. decreto 22 luglio stesso anno, N. 1254, state ammortizzate al valor del corso in conto della quota d'ammortamento del 1° semestre 1889.

Serie A.

4 6 385 398.

N. 4 Obbligazioni della rendita di lire sterline 50 ciascuna: in lire sterline 200, in lire italiane 5,000. Capitale in lire italiane 100,000.

Serie B.

855 856 1339 1422 1564
1591 1592 1632 1644 1716
1832 1845 1932 1980 2123
2131 2152 2446 2529 2530
2550 2568.

N. 22 Obbligazioni della rendita di lire sterline 25 ciascuna: in lire sterline 550, in lire italiane 13,750. Capitale in lire italiane 275,000.

Serie C.

2730 2801 2807 2815 3342
3343 3344 3392 3404 3405
3406 3407 3408 3409 3410
3411 3412 3413 3415 3416
3417 3418 3419 3420 3421
3433 3435 3437 3438 3439
3440 3441 4140 4211 4522
5309 5450 5451 5475 5748
6209 6210 6289 6418 6854
7406 8075 8099 8158 8206
8237 8287 8293 8675 8977
9433 9759 10063 10066 10071
10082 10392 10473 10491 10492
10694 11139 11177 11190 11207
11209 11354 11357 11417 11456
11459 11505 11512 11715 12252.

N. 80 Obbligazioni della rendita di lire sterline 5 ciascuna: in lire sterline 400, in lire italiane 10,000. Capitale in lire italiane 200,000.

Serie D.

12688 12757 12758 12760 12765
13905 14007 14057 14058 14217
14218 14307 14322 14388 14543
14610 14612 14763 15053 15054
15055 15242 15556 15557 15558
15559 15560 15561 15562 15563
15564 15565 15874 15928 15930
16391 16392 16624 17044 17065
17067 17069 17070 17221 17222
17223 17224 17225 17288 17466
17469 17740 17777 17991 18107
18608 18663 18828 18836 18837
18874 19202 19348 19385 19388
19390 19526 19530 19531 20162
20342 20813 21072 21222 21309
21761 21772 21838 21907 21908
22045 22062 22139 22157 22192
22204 22227 22259 22260 22262
22264 22514 22656 23403 23614
23858 24405 24589 24828 24870
25096 25212 25213 25520 26164
26169 26174 26188 26408 26452
26743 26782 27234 27326 27332

27333	27342	27345	27526	27592
27612	27674	27755	27827	27828
27829	27830	27890	27896	27897
27931	27935	27988	28007	28008
28009	28118	28161	28162	28165
28193	28344	28499	28780	28994
29013	29044	29129	29195	29231
29347	29860	30130	30214	30734
30738	30753	30782	30794	32164
32186	32189	32480	32790	32791
32792	32793	32794	33259	33316
33319	33463	33534	33611	33612
33787	33821	34263	34658	35331
35332	35333	35334	35319	35371
35420	35541	35631	35691	35777
35812	35891	35942	36212	36272
36379	36380	36381	36382	36401
36402	36445	36660	36787	36789
36790	36975	36999	37024	37489
37501	37522	37523	37593.	

N. 214 Obbligazioni della rendita di lire sterline 2 ciascuna: in lire sterline 428, in lire italiane 10,700. Capitale in lire italiane 214,000.

Totale delle suddette n. 320 Obbligazioni della rendita in lire sterline 1578, in lire italiane 39,450. Capitale in lire italiane 789,000.

Roma, addì 22 giugno 1889.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

V.° per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti
CATTANEO.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 901519 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. cento (L. 100) al nome di *Bianchi* Angiolina di Giuseppe, moglie di Peretti Giuseppe fu Martino, domiciliata in Camburzano (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Banchi* Angiolina di Giuseppe, . . . ecc. . . . (il resto come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 giugno 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 900517 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45 annue, al nome di Agosteo Rosa e Natalina di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Fara Novarese, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Agosteo Rosa e *Nobilina* di *Davide* minori... ecc.... (come sopra) vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 giugno 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 35889 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40 annue, al nome di Galliano Amalia, Luigia, Idda e Graziella fu Giuseppe, minori, sotto la legittima amministrazione della loro madre Clementina Marazzani, domiciliata in Ceva (Cuneo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Galliano Giovanna-Enrichetta-Concessa Amalia, Margherita-Francesca-Luigia, Ida e Graziella fu Giuseppe, minori, ecc. ecc. (come sopra), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° giugno 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 4 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762, 4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 41
Vento a mezzodì . . . . . Nord.
Cielo a mezzodì . . . . . 3|4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 27°, 7 / minimo = 17°, 5 }
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 10, 5.

4 luglio 1889.

Europa pressione piuttosto elevata Nord e Nord-Ovest, leggera depressione 759, Lituania, Bodo 773.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito, temporali con pioggia specialmente centro; temperatura alquanto diminuita. Stamane cielo nuvoloso centro, generalmente sereno altrove. Venti deboli specialmente quarto quadrante. Barometro livellatissimo 763 mill. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varii, cielo vario tendente sereno; qualche leggero temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 4 Luglio 1889.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 11 e 269 della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio (testo unico) » (N. 79).

CELESIA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di accettare che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola si procede a quella degli articoli.

(Gli articoli 1 e 2 sono approvati)

PUCCIONI, a proposito dell'art. 3, domanda al presidente del Consiglio cosa avverrà dei bilanci comunali e provinciali ove le elezioni generali amministrative vengano, come sembra, differite a novembre. Data questa dilazione, bisognerà ricorrere ai ruoli suppletivi per l'esazione delle imposte.

Chiede se non sarebbe opportuno officiare le Amministrazioni provinciali perchè approvino i bilanci prima di sciogliersi.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo per decreto Reale rimanderà oltre il settembre le elezioni amministrative, e non mancherà di fare offici validi affinchè per quell'epoca i bilanci dei comuni siano approvati.

PUCCIONI ringrazia.

(Approvasi l'art. 3 e, con una correzione proposta dal presidente, accettata dall'Ufficio centrale, si approva l'art. 4 ed ultimo del progetto).

Approvazione del progetto di legge: « Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, N. 1500, e 14 luglio 1887, N. 4711 (Serie 3a) » (N. 81).

CELESIA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Questo disegno di legge è approvato senza discussione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri e dei due primi approvati oggi.

Tutti i nove progetti di legge riguardanti l'approvazione di eccedenze di impegni sui bilanci di vari Ministeri vengono, a termini del regolamento, votati in un'urna unica.

CELESIA, segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Approvazione dei progetti di legge: « Concessione della naturalità italiana ai fratelli Alberto ed Edoardo Amman » (N. 82); « Trasporto di fondi e maggiore spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1888-89 » (N. 74); « Approvazione di maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle finanze 1888-89 per restituzione di tasse di fabbricazione » (N. 75).

Questi tre progetti di legge sono approvati senza discussione.

Presentazione di tre progetti di legge.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta i seguenti progetti di legge:

Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area attigua al Ministero di agricoltura e commercio;

Revisione della tassa sugli spiriti e conversione in legge del Regio decreto 5 maggio 1884 riguardante la industria delle vernici;

Convalidazione del decreto relativo alla applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione avvenuta durante la seduta.

Modificazioni degli articoli 11 e 269 della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, testo unico:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva).

Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, N. 1500, e 14 luglio 1887, N. 4711 (Serie 3a):

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Bariscıano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi:

Votanti	72
Favorevoli	62
Contrari	10

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 pel bilancio del Ministero del Tesoro;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazioni sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze:

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 4 Luglio 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,15.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del guardasigilli, con la quale partecipa alla Camera la sentenza del tribunale di Roma, in data 5 aprile, con la quale il deputato Andrea Costa veniva condannato a tre anni di carcere per ribellione ed alla multa di lire 100 per oltraggio; e trasmette copia della sentenza 7 giugno della Corte d'appello di Roma, che dichiara non farsi luogo a procedere per il reato di oltraggio; e conferma la condanna per reato di ribellione.

Svolgimento di una interrogazione.

CALVI svolge la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per conoscere se intende prendere qualche provvedimento a favore del paese di Cambio (circondario di Lomellina), in parte distrutto nella notte del 30 giugno dalle acque del fiume Po, e tuttora minacciato, se non si prendono pronti provvedimenti, di totale distruzione con pericolo di vita dei molti abitanti ».

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dichiara che il Ministero si è interessato fin dal principio delle condizioni del paese di Cambio; ed

accenna ai progetti che si sono proposti per difenderlo dalle acque del Po. Aspetta che ne sia prescelto uno per prendere i provvedimenti definitivi, e venir validamente in soccorso di quel comune.

Discussione del disegno di legge per convalidazione di un decreto Reale riguardante tasse sulle fabbriche di spiriti di seconda categoria.

ADAMOLI, segretario, ne dà lettura.

QUATTROCCHI loda il ministro per la dichiarazione fatta ieri che il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sugli spiriti sarà redatto da una Commissione speciale, della quale faranno parte i membri del Parlamento; confida quindi che desso riuscirà meno dannoso di tanti altri. Intanto raccomanda al ministro che in esso regolamento sia eliminata la disposizione attuale per lo abbuono ai fabbricanti sulle parziali quantità di alcool estratti dai magazzini assimilati ai depositi doganali.

(Sono approvati gli articoli del disegno di legge).

Votazione a scrutinio segreto su tre disegni di legge.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge per la revisione generale dei redditi sui fabbricati.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, non si oppone che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione; riservandosi però di dichiarare quale delle modificazioni, dalla Commissione stessa introdotte, il Governo non possa accettare.

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge

CHINAGLIA, della Commissione, è dolente di parlare contro una proposta che ha tutte le apparenze di un provvedimento equo e benefico; ma vi è costretto dalle esorbitanze e dalle incongruenze del disegno di legge.

Osserva in primo luogo che la imposta sui fabbricati è oltremodo gravosa; giacchè essa arriva sovente al 50 per cento del reddito; nè v'è speranza in un prossimo assetto delle finanze locali la quale attenui la gravezza dell'imposta.

Lamenta poi l'uniformità del coefficiente di detrazione, la quale dà luogo ad enormi sperequazioni a cagione della varietà delle condizioni dei luoghi, della natura dei fabbricati e della loro destinazione.

Desidererebbe inoltre che fosse fatta una applicazione più equa e più larga del principio della esonerazione dei fabbricati rurali; in modo da incoraggiare indirettamente quel miglioramento delle abitazioni dei contadini, che dovrebbero essere precipua cura della rappresentanza nazionale, avendo l'inchiesta agraria svelato le pessime condizioni delle abitazioni medesime in tutte le regioni d'Italia.

L'oratore non è punto persuaso che, nella condizione attuale delle finanze, il disegno di legge abbia per oggetto di giovare ai contribuenti che non hanno mai chiesto un provvedimento simile, o che saranno, invece, esposti a tutte le vessazioni degli agenti finanziari. E aggiungo che se la legge si crede necessaria per le inevitabili variazioni che possono essere avvenute in alcuni fabbricati, si provveda con revisioni parziali, piuttosto che con una revisione generale che è resa inopportuna dalla crisi economica e dal generale malessere che travagliano le popolazioni italiane; e tanto più se si tenga conto che, per le parziali revisioni finora avvenute, dal 1870 in poi, il reddito di questa tassa è cresciuto di 20 milioni.

Conclude insistendo nella necessità di rimandare a tempo più opportuno questo disegno di legge. (Vive approvazioni).

VOLLARO dichiara d'essere favorevole al disegno di legge di cui alcune disposizioni, e specialmente quelle dell'art. 2, moralizzano l'imposta, togliendone le eccessive fiscalità, e ripartendola egualmente su tutti i contribuenti.

Secondo l'oratore però, alcune altre disposizioni debbono essere modificate nel senso di renderle più chiare; ed esamina i vari articoli del disegno di legge per additarle.

Richiama poi l'attenzione del ministro sulla necessità di abolire le quote minime, gravanti miserabili abituri che, devoluti al demanio, non rappresentano che un carico allo Stato e una ingiustizia sociale a danno della miseria che non può pagare. (Bravo!).

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari Zucconi e Pullè numerano i voti).

Risultato della votazione:

Tassa sugli spiriti per le fabbriche di 2ª categoria.

Favorevoli	154
Contrari	46

Acquisto di un'area pel Ministero di agricoltura e commercio.

Favorevoli	150
Contrari	50

Revisione delle tasse sugli spiriti.

Favorevoli	147
Contrari	53

(La Camera approva).

BRANCA non può essere favorevole al disegno di legge, perchè le tasse in Italia sono ormai arrivate all'ultimo limite possibile, oltre di cui non si può andare senza eccedere la potenzialità contributiva del paese. E in specie non crede ragionevole la revisione generale della tassa sui fabbricati che ha dato un aumento costante di lire 800,000 all'anno e che, comunque applicata, non può costituire una risorsa finanziaria pel bilancio.

Inoltre dice che non c'è urgenza di votare una legge che deve andare in vigore nel 1891, e quando si è in presenza di una crisi edilizia a Roma, coi piani regolatori in progetto, a Napoli, a Milano, a Torino, a Bologna. Per modo che perturbare in questi momenti l'imposta dei fabbricati crede atto sommamente inopportuno che desterà un profondo malcontento, frenerà il movimento economico, e non darà sensibili vantaggi al bilancio. E questa urgenza apparisce poi anche minore, quando si pensi che si è rimandato ogni altro provvedimento finanziario per colmare il disavanzo. Dal momento che si è aggiornata tutta la questione finanziaria, perchè non si aggiorna anche in questo?

L'oratore crederebbe quindi più utile modificare l'organismo della imposta, abolendo il sistema delle denuncie per introdurre quello dell'estimo. E in ogni modo dichiara che, allo stato delle cose, non voterà il disegno di legge.

BORGATTA dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare prima del gennaio 1891 un progetto di legge per limitare nei comuni e nelle provincie la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta erariale sul reddito dei fabbricati, e passa alla discussione degli articoli ».

LOVITO, presidente della Commissione, spera che il Governo si indurrà ad accettare le proposte con le quali la Commissione si è studiata di migliorare un disegno di legge che dev'essere, come fu annunziato, un vero provvedimento di giustizia distributiva, dal quale possano avere sollievo le parti del paese oppresse da un'imposta eccessiva. Aspetta una dichiarazione formale, in proposito, dell'onorevole ministro delle finanze.

VOLLARO, rispondendo all'on. Branca, dimostra la legittimità del disegno di legge e la convenienza di esonerare dall'imposta i minori contribuenti. E non comprende come l'on. Branca, che trova sì gravi le condizioni del bilancio, ricusi i provvedimenti atti a recare ad esse qualche ristoro.

INDELLI non trova che all'intendimento del Governo, che si tratta di un provvedimento di giustizia distributiva, corrisponda la sostanza del disegno di legge; ove non si dimostri che l'aumento di prodotto che se ne ripromette il Governo sarà sopportato esclusivamente da quei beni che fino ad ora sono sfuggiti alla imposta. Si riserva quindi di proporre emendamenti che assicurino che l'effetto della legge non potrà essere diverso da quello che si annunzia.

TONDI, relatore, non concordando la maggioranza della Commissione nei dubbi espressi dal suo presidente, confuta quegli oratori i quali hanno voluto attribuire alla legge un carattere fiscale; non essendo fiscale ciò che risponde a giustizia, e non potendo nulla temere da questa legge i contribuenti che pagano quello che devono.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, conferma che concetto della

legge è esclusivamente quello di perequare i contribuenti innanzi alla imposta sui fabbricati; giacchè, dal 1878 ad oggi le condizioni di molti paesi sono interamente mutate, al rifiorimento di alcuni facendo riscontro la desolazione di altri.

Dimostra all'on Chinaglia che le abitazioni rurali, per le quali egli ha mostrato tanta sollecitudine, non possono venire assoggettate all'imposta sui fabbricati; e che la revisione del 1878, se ha colpito i beni che fino allora si erano sottratti all'imposta, ha d'altra parte sollevati quelli che l'avevano pagata in misura eccessiva.

Ringrazia l'on. Branca delle cortesi parole che gli ha rivolto, però gli fa osservare che gli aumenti dell'imposta si debbono principalmente allo svolgimento sempre maggiore della fabbricazione, dovuto all'aumento della ricchezza. Quanto all'obbiezione poi che attualmente molte città stanno rifacendo il loro piano regolatore, e che si potrebbe perciò ritardare l'applicazione della legge, risponde che il non ritardarla dimostra che il Governo non vuole con questa legge raggiungere unicamente uno scopo fiscale.

Dichiara in seguito che accetta l'ordine del giorno dell'on. Borgatta, che tende a limitare ai comuni la facoltà di sovrimporre i fabbricati. Crede che il fondamento delle finanze comunali debbano essere i dazi sul consumo, che l'oratore si propone di sistemare.

Risponde all'on. Vollaro che farà in modo che ogni contribuente paghi nè più nè meno di quello che gli spetta, e fa osservare all'onorevole Lovito come bisogna che l'Amministrazione delle finanze sia irremovibile nell'esigere il pagamento delle imposte dovute e come non si possa rinunziare ai metodi necessari per accertare il reddito e colpire le frodi.

Conchiude dichiarando che la legge attuale è quasi uguale a quella, che la Camera aveva approvato nell'anno passato, modificata solo leggermente per renderla meno fiscale; spera quindi che la Camera la vorrà approvare. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

Presentazione di due disegni di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta alla Camera due disegni di legge già approvati dal Senato.

Uno riguarda il compimento della legge comunale e provinciale, che il Senato modificò, l'altro riguarda la giustizia amministrativa, ossia l'istituzione di una nuova sezione nel Consiglio di Stato. Propone che questi due disegni di legge, che il Senato approvandoli ha modificato, siano rimandati alle antiche Commissioni, che li avevano studiati.

PRESIDENTE prende atto della presentazione di questi disegni di legge e propone alla Camera di rimandarli alle antiche Commissioni. (Così resta stabilito).

Continuazione della discussione sulla tassa dei fabbricati.

CAMBRAY-DIGNY parla sull'ordine del giorno presentato dall'on. Borgatta, che non crede accettabile.

Dal 1876 al 1886, la sovrimposta sui fabbricati non è cresciuta più di 35 milioni; nel 1886 la legge sulla perequazione fondiaria venne a frenarla maggiormente, ed ora questa sovrimposta pare piuttosto in diminuzione.

Così stando le cose, sarebbe molto grave impedire ai comuni, in tutte le occasioni, l'aumento della sovrimposta. In molti casi quest'aumento è reso necessario dalle spese obbligatorie. Ad ogni modo, la questione può essere studiata; ma però l'oratore si oppone energicamente all'accettazione dell'ordine del giorno dell'on. Borgatta, perchè pregiudica la questione, prima che sia studiata.

CHINAGLIA risponde alle obiezioni del ministro insistendo nel mostrare come alcune disposizioni della legge non possono sollevare le condizioni dei piccoli proprietari rurali.

BORGATTA dichiara che il suo ordine del giorno non pregiudica la questione della sovrimposta sui fabbricati, non fa che invitare il ministro a studiarla. Insiste perciò nel suo emendamento.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, prega l'on. Borgatta di modificare il suo ordine del giorno in modo che suoni come una raccomandazione al Ministero di studiare la questione.

BORGATTA prende atto delle dichiarazioni del Governo e ritira il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE dispone che si faccia domani la discussione degli articoli di questo disegno di legge.

Svolgimento di una interrogazione.

DI SANT'ONOFRIO svolge una interrogazione al ministro dell'interno, sul modo come vengono formate le liste elettorali amministrative e politiche.

Dice che in certi comuni si sono iscritti nelle liste amministrative tutti gli elettori politici, compresi gli analfabeti; in altri, questi sono esclusi. Chiede che si adotti un criterio unico, e preferirebbe che si escludessero dappertutto gli analfabeti.

Su questo proposito fa notare come moltissimi analfabeti siano iscritti come elettori politici, e come le sanzioni penali, che colpiscono i casi di indebita inscrizione, non siano mai applicate.

Domanda se il Governo ha le facoltà necessarie per fare in modo che questi inconvenienti siano evitati.

CRISPI, presidente del Consiglio, rammenta come l'argomento a quale ha accennato l'on. Di Sant'Onofrio sia stato oggetto di lunghe discussioni quando si fece l'ultima legge comunale e provinciale. In base a questa legge il Governo ha ingiunto ai prefetti di mandare de Regi commissari in quei comuni, in cui le Giunte non vogliono spontaneamente rivedere le liste, per cancellare coloro che sono indebitamente iscritti. Rammenta anche che il Governo ha fatto un decreto apposito per determinare le norme secondo le quali l'analfabetismo dovrà essere constatato. Questo decreto sarà scrupolosamente applicato.

Comunicasi una domanda d'interpellanza del deputato Cavallotti.

PRESIDENTE comunica questa domanda d'interpellanza del deputato Cavallotti:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'on. ministro degli esteri, presidente del Consiglio, innanzi che la Camera si separi, sui seguenti punti:

1° se e quali spiegazioni soddisfacenti abbia avuto sia dell'incidente verificatosi nelle acque tunisine per fatto di quegli agenti doganali, sia dell'altro avvenuto nelle acque istriane per fatto degli agenti doganali austriaci.

2° se e quali notizie abbia chiesto ed avuto sull'arresto di due cittadini del Regno d'Italia a Trieste, l'uno tuttora detenuto per processo politico in quelle carceri criminali, l'altro colpito dopo l'arresto di sfratto;

3° con quali criterii ed intendimenti il Governo consideri lo insieme degli ultimi incidenti di Trieste, di Fiume, di Riva di Trento, e di altre molteplici manifestazioni austriache nel riguardo dei nostri rapporti con la monarchia austro-ungarica, e delle dichiarazioni testè fatte relativamente all'Italia nella Giunta del bilancio della delegazione austriaca dal ministro imperiale degli affari esteri. »

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che questa interpellanza sia svolta martedì.

CAVALLOTTI consente, a condizione però che la Camera non prenda le sue vacanze prima di martedì.

PRESIDENTE propone che domani alle 10 la Camera si aduni in Comitato segreto per discutere il suo bilancio interno.

(È così stabilito).

La seduta termina alle 6,55.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Amadei — Andolfato — Arbib — Armirotti.

Badini — Baglioni — Balenzano — Balestra — Balsamo — Baroni — Barracco — Basetti — Benedini — Bertana — Bianchi — Bobbio Bonaiuto — Bonardi — Bonasi — Bonghi — Borgatta — Borrelli — Borromeo — Boselli — Branca — Briganti-Bellini — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Caetani — Cafiero — Calvi — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carnazza-Amari — Carrozzini — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cocco-Ortu — Cocozza — Cof-

fari — Colombo — Colonna-Sciarra — Compans — Corvetto — Costa Andrea — Crispi — Cucchi Francesco — Curcio — Curioni.

Damiani — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Giudice — De Lieto — De Renzis Francesco — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Diligenti — Dini — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena.

Faina — Falsone — Farina Luigi — Ferri — Filì Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Fiorenzano — Fortunato — Franceschini — Franchetti.

Gagliardo — Gallo — Gamba — Garavetti — Gatti-Casazza — Genala — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Gorio — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guicciardini.

Indelicato — Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — Levi — Lovito — Lucca — Lunghini — Luzi.

Maldini — Maranca Antinori — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Massabò — Maurogònato — Mei — Mensio — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Modestino — Mordini — Morelli — Morini.

Napodano — Narducci — Nicolosi — Nocito — Novelli.

Oddone — Orsini-Baroni.

Pais Serra — Palomba — Panattoni — Panizza — Pantano — Panunzio — Papa — Papadopoli — Paroncilli — Pascolato — Pavoncelli — Pellegri — Penserini — Petroni Gian Domenico — Pianciani — Pignatelli — Placido — Plebano — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone — Pullè.

Quattrocchi.

Randaccio — Reale — Rinaldi Antonio — Rizzo — Rocco — Roncalli — Rossi — Rubichi — Rubini.

Saporito — Sardi — Scarselli — Seismit-Doda — Senise — Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Teti — Toaldi — Tondi — Torraca — Trinchera — Trompeo.

Valle — Vendramini — Visocchi — Vollaro.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zuccaro — Zucconi.

Sono in congedo:

Alario — Angeloni — Antoci — Araldi — Arcoleo — Arnaboldi — Auriti.

Baccarini — Badini — Barazzuoli — Basteris — Bastogi — Berio — Boneschi — Brunialti — Bruschettini — Buonomo — Buttini Carlo.

Calciati — Caldesi — Campi — Canevaro — Canzi — Carmine — Casati — Castelli — Cavallini — Cerruti — Cittadella — Clementi — Comin — Conti — Cordopatri — Costa Alessandro — Cremonesi.

D'Adda — De Bassecourt — Della Valle — De Mari — De Pazzi — De Renzi — De Rolland — De Simone — Di Belgioioso — Di Breganze — Di Camporeale — Di Collobiano — Di Groppello — Di Rudinì.

Episcopo — Ercole.

Fabbricotti — Fabris — Fabrizj — Falconi — Faldella — Figlia — Filopanti — Franzi — Franzosini.

Gabelli — Gallotti — Gandolfi — Garelli — Gerardi — Ginori — Giovannini — Giudici Giuseppe — Giusso.

Imperatrice.

Lagasi — Lazzaro — Luchini Odoardo — Luciani — Lugli — Luporini — Luzzatti.

Magnati — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Battista — Mascilli — Meardi — Melodia — Merzario — Mocenni — Moscatelli.

Nanni.

Pandolfi — Parona — Parpaglia — Peirano — Pelloux — Pelosini — Picardi — Pierotti — Plastino.

Racchia — Raggio — Ricci Agostino — Ricci Vincenzo — Rinaldi Pietro — Riola — Rizzardi — Romanin-Jacur — Romano — Ruspoli.

Sacchetti — Santi — Sanvitale — Sciacca della Scala — Sigismondi — Simeoni — Speroni — Spirito.

Tabacchi — Taverna — Tedeschi — Tegas — Testa — Tommasi-Crudeli — Torrigiani — Toscanelli.

Ungaro.

Vaccaj — Vacchelli — Velini — Vigoni — Villa — Villani.

Sono in missione:

Morana — Morra.

Sono ammalati:

Anzani.

Cagnola — Cairoli — Carboni — Coccapieller.

Demaria — Di Broglio — Di San Giuliano.

Ferracciù — Fornaciari.

Mattei — Mosca.

Palitti — Pavesi.

Spaventa.

Tittoni.

Vayra — Vigna.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 4. — Si assicura che nella catastrofe di Vespilleux le vittime siano oltre duecento.

PARIGI, 4. — Non si conosce ancora con precisione il numero delle vittime nella catastrofe di Vespilleux. Furono estratti già dalla miniera sedici cadaveri e dieci feriti in uno stato disperato.

I lavori di salvataggio furono interrotti in seguito ad essere stata inondata la miniera di Saint-Louis, la quale comunica con quella di Vespilleux.

Due ingegneri che vollero discendere nella miniera, ne risalirono subito mezzo asfissiati.

Il presidente della repubblica, Carnot e il ministro dei lavori pubblici, Ives Guyot, inviarono soccorsi per le vittime e furono aperte sottoscrizioni private a Parigi. Anche alcuni giornali aprono stamane sottoscrizioni a loro vantaggio.

PARIGI, 4. — Il ministro dell'interno, Constans, ed il ministro dei lavori pubblici, Ives Guyot, partono stasera per Saint-Etienne ove sono già stati inviati soccorsi. Crediti supplementari saranno inoltre domandati dopo il ritorno dei ministri Constans e Ives Guyot.

SAINT-ETIENNE, 4. — Si ha la triste certezza che 180 a 200 cadaveri si trovano ancora nella miniera di Vespilleux di cui la maggior parte non potrà essere ritrovata. Stamane, le cifre erano le seguenti: 25 uomini estratti di cui 14 morti e undici respiranti ancora: però tre morirono poi.

LONDRA, 4. — Secondo notizie al *Daily News* da Berlino, vi ha agitazione in Macedonia fra turchi e cristiani, ma è improbabile che vi avvengano disordini, poichè le autorità turche dichiararono che essi sarebbero severamente repressi.

MASSAUA, 4 — Diretto a Napoli partì ieri per Suez il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione generale italiana.

CAPETOWN, 4. — Si telegrafa da Pretoria che il Wolkraad ratificò l'alleanza difensiva del Transwaal collo Stato libero di Orange.

BARCELLONA, 3. — Sono giunti a mezzanotte i piroscafi *Entella* e *Po*, della Navigazione generale italiana, provenienti rispettivamente da New-York il primo e da Genova il secondo.

BERNA, 4. — Il conte di Parigi è giunto a Vevey.

BERLINO, 4 — E' morto l'antico deputato al Reichtag, Hasenclover.

TORINO, 4. — Stasera con treno speciale proveniente da Milano sono arrivati 800 ungheresi. Un'immensa folla li acclamò alla stazione e lungo tutto il percorso.

Domattina il generale Kossutk riceverà una delegazione e poscia tutti si riuniranno ad un grande banchetto al municipio.

NAPOLI, 4. — E' arrivata la squadra permanente, proveniente da Palermo.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	95 87 1/2		— —	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—		— —			95 12 1/2	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 20	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			405 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			461 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			466 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			483 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			502 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate	»								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			728 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			6[illegible]6 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 88	1000	750		— —			2020 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —4	
» » Generale	»	500	250		— —			620 —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 —6	
» » Tiberina	»	200	200		— —			312 —7	
» » Industriale e Commerciale	1 genn. 88	500	500		— —			530 —	
» » » » certif. provv.	10 aprile 88	500	250		— —			515 —	
» » Provinciale	1 genn. 89	250	250		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			770 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp	1 genn. 89	500	500		— —			1345 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1690 —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			322 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —			735 »11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —	284		— »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 89	500	500		— —			425 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			495 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II.	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

3 luglio 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 91 978
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 808
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 63 053
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 32 1/2
	Parigi	Chéques	»	»	100 32 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 08
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 20 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5.[1] — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25.[2] — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

[1] Pagabile il dì 15 corrente. — [2] Pagabile il dì 10 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.